

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2016 di risolvere il contratto a tempo indeterminato di UG è annullata.
- 2) Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, l'importo stabilito di comune accordo del risarcimento pecuniario conseguente all'illegittimità della decisione del 17 ottobre 2016, o, in mancanza di accordo, le rispettive proposte relative a tale importo.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — ViaSat / Commissione

(Causa T-734/17) (¹)

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Operatori di sistemi mobili via satellite – Documenti forniti alla Commissione da un candidato selezionato nell'ambito di un bando di gara – Diniego implicito ed esplicito di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Diniego di accesso parziale»]

(2020/C 175/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, P. de Bandt e M. Gherghinaru, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e C. Ehrbar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Inmarsat Ventures Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avvocati, e A. Howard, barrister)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della richiesta confermativa della ricorrente del 10 luglio 2017 per l'accesso a tutte le informazioni fornite dalla Inmarsat plc, dalla Inmarsat Ventures, o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione al bando di gara dell'Unione europea che ha dato luogo all'adozione della decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2009, L 149, pag. 65) e ad ogni scambio di informazioni a tal riguardo tra la Inmarsat e la Commissione, e all'annullamento della decisione C(2018) 180 final della Commissione, dell'11 gennaio 2018, di diniego di accesso a tali informazioni.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione implicita della Commissione europea di rigetto della richiesta confermativa della ricorrente del 10 luglio 2017 per l'accesso a tutte le informazioni fornite dalla Inmarsat plc, dalla Inmarsat Ventures Ltd, o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione al bando di gara dell'Unione europea che ha dato luogo all'adozione della decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), e a tutti gli scambi di informazioni a tal riguardo tra la Inmarsat e la Commissione.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La ViaSat, Inc., è condannata a sopportare, oltre a tre quarti delle proprie spese, anche tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione e dalla Inmarsat Ventures.
- 4) La Commissione è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dalla ViaSat e dalla Inmarsat Ventures.

(¹) GU C 22 del 22.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Eurofer/ Commissione

(Causa T-835/17) (¹)

[«Dumping – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia – Determinazione dell'esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese – Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure – Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 – Informazioni finali sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036»]

(2020/C 175/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Killick e G. Forwood, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (rappresentante: R. Luff, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24)